

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00888/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2021, proposto dalla signora

Laura Maria Letizia Russo, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff. Scolastico Reg. Sicilia – Uff. VII Ambito Territoriale di Catania, Istituto Comprensivo XXV A Musco - Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 447/2021, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr -

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff VII Ambito Territoriale di Catania e di Istituto Comprensivo XXV A Musco - Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il Cons. Sara Raffaella Molinaro;

Nessuno è presente per le parti;

Considerato che:

- occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27 comma 2 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;
- il numero dei controinteressati è elevato, dovendosi notificare il ricorso ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti, inseriti nelle gravate graduatorie, così come rettifiche, che verrebbero superati con il riconoscimento dei 6 punti (individuati così come da documentazione in atti);
- ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami "*prescrivendone la modalità*" quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile,
- parte appellante ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria;
- l'art. 52 comma 2 c.p.a. prevede che il Presidente possa autorizzare la notificazione del ricorso "*con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile*" e che, secondo quest'ultimo, "*il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge*";

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per disporre la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente appello sui siti web

istituzionali del MIUR nonché dell'USR, se munito di autonomo sito, con le modalità di seguito esposte:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale dell'appello;
- il nome di parte appellante e l'indicazione dell'Amministrazione convenuta;
- il testo integrale del ricorso in appello;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto altresì che il M.I.U.R. e, ove dotato di autonomo sito, l'USR:

- hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte dell'appellante, di copia dell'appello e della presente ordinanza anche su supporto informatico - il testo integrale dell'appello medesimo e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati l'appello e la presente ordinanza;
- il M.I.U.R. e l'USR non debbono rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e devono rilasciare alla parte appellante un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

A tale fine si dispone che:

- parte appellante invii quanto necessario alle Amministrazioni intime entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- le Amministrazioni intime pubblichino quanto sopra indicato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta completa della ricorrente e rilascino senza indugio (immediatamente) l'attestato di avvenuta pubblicazione;
- entro il termine perentorio di 10 giorni dal suo rilascio, la ricorrente depositi in

giudizio tale attestato.

Ritenuto infine di rinviare, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito, e sulle spese, alla camera di consiglio del 10 novembre 2021, così da poter soprassedere, in ragione della prossimità temporale della medesima, dall'adozione di misure interinali;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale:

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 10 novembre 2021.

Manda alla Segreteria di dare immediata comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE

Sara Raffaella Molinaro

IL PRESIDENTE

Fabio Taormina

IL SEGRETARIO